

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19055 Anno 2015

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA

Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

Data Udiienza: 03/03/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CIPRIANI LUCA N. IL 20/11/1982

avverso la sentenza n. 2587/2012 CORTE APPELLO di L'AQUILA,
del 20/01/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

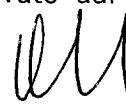
1. Il Tribunale di Chieti, con sentenza confermata dalla Corte di appello di L'Aquila in data 20/1/2014, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato Cipriani Luca per aver partecipato ad una rissa, in cui riportava lesioni lo stesso Cipriani.

Secondo la ricostruzione operata dalla Corte d'appello, il Cipriani ebbe, in un primo momento, un alterco col coimputato Medved, dal quale era stato colpito al volto; successivamente, ingaggiò una colluttazione, con reciproca volontà offensiva, con alcuni giovani intervenuti in difesa del Medved.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per Cassazione l'imputato lamentando una illogicità della motivazione. Deduce che la Corte territoriale ha posto a base della decisione una ricostruzione congetturale e "verosimile" dei fatti, senza tenere conto delle precise indicazioni provenienti dal teste oculare Giannini, il quale avrebbe invece ricostruito diversamente l'episodio (nel senso che Cipriani fu aggredito dagli amici di Medved).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda - sostanzialmente - in base alle dichiarazioni del teste Giannini, che era in compagnia del Cipriani, logicamente interpretandole. Per tale via è stato accertato che Cipriani, irritato per la sparizione del suo casco da motociclista, si rivolse ad un gruppo di giovani, di cui faceva parte Medved, evidentemente sospettando che tra essi vi fosse il ladro del casco. Ne nacque un alterco con Medved, che degenerò in lite con la partecipazione iniziale dei due, a cui si associarono ben presto gli amici di Medved. Fin dall'inizio l'imputato non assunse affatto un atteggiamento di difesa, ma, dopo essere stato colpito dall'interlocutore, atterrò, con un pugno ben assestato, il Medved, suscitando la reazione dei presenti, che apprezzarono l'energia fisica mostrata dall'imputato ("bravo, hai un bel destro"), salvo avventarsi immediatamente su di lui. In tale atteggiamento è da ravvisare il concorso in rissa, perché, per la configurazione del reato, è necessario e sufficiente che, nella violenta contesa, vi siano gruppi contrapposti, con volontà vicendevole di attentare all'altrui incolumità personale (Cass., n. 24630 del 15/5/2012) e, come è stato correttamente rilevato dal



giudicante, una delle parti in contesa può essere rappresentata da una sola persona, purché si raggiunga o si superi il numero complessivo di tre persone. Né assume rilievo il fatto che Medved si sia allontanato dopo la prima fase, perché accompagnato da un amico presso una fontana, giacché il reato di rissa è configurabile anche nel caso in cui i partecipanti non siano stati coinvolti tutti contemporaneamente nella colluttazione e l'azione si sia sviluppata in varie fasi e si sia frazionata in distinti episodi, tra i quali non vi sia stata alcuna apprezzabile soluzione di continuità, essendosi tutti seguiti in rapida successione, in modo da saldarsi in un'unica sequenza di eventi (Cass., n. 7013 del 3/11/2010). Nessuna ricostruzione congetturale dell'episodio è pertanto avvenuta, essendosi i giudici strettamente attenuti al risultato della prova testimoniale, logicamente e congruamente interpretata, ed avendo fatto corretta applicazione dei principi giuridici che regolano la materia.

Ne consegue che il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 3/3/2015